

ENERGIA: TAR Puglia, Bari, Sezione Prima, Sentenza 11 dicembre 2023, n. 1427.

1. Impianto FER - Convenzione stipulata dal proponente con il Comune – Richiesta rimborso somme anticipate dal proponente - Condizioni e limiti per la restituzione.

2. Impianto FER - Convenzione stipulata con il Comune precedentemente all'adozione del d.m. 10 settembre 2010 – Piena efficacia degli accordi per il periodo precedente all'entrata in vigore del d.m. 10 settembre 2010 – Sussiste.

1. In definitiva, le prospettazioni della Società ricorrente sono smentite per tabulas dallo stesso contenuto del plurimotivato diniego regionale, laddove si evidenzia non solo il contrasto con le sopravvenute direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 2122/2012, ma anche le plurime illustrate criticità, con rilievi non inficiati da vizi (parere negativo 20 dicembre 2012 prot. n. 12614 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, parere negativo prot. n. 6962 del 16 luglio 2013 del Servizio Assetto del Territorio e Comitato V.I.A. in data 8 ottobre 2013): sicché, quand'anche non fosse sopravvenuta la ridetta deliberazione giuntale n. 2122/2012, ugualmente - allo stato degli atti come presentati dalla Società ricorrente - si sarebbe pervenuti alle contestate negative determinazioni.

Ne consegue in maniera ineludibile l'applicabilità della clausola convenzionale (art. 5, punto 3, cit. secondo cui, qualora il progetto non dovesse essere realizzato per cause non dipendenti dal titolare del progetto, le somme anticipate dovranno essere rimborsate entro 90 giorni dalla comunicazione inoltrata al Comune titolare del progetto), che legittima la restituzione della somma solo a seguito di comportamento incolpevole dell'anticipatario, non ravvisabile - per quanto innanzi esposto - nella particolare fattispecie concreta in esame.

D'altro canto, la succitata sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5339/2016 rileva (punto 4.2) che la valutazione di impatto cumulativa non è stata l'unica ragione preclusiva legittimamente ravvisata dall'amministrazione, che a) l'appellante società presentò un progetto originario che poi essa stessa emendò; b) alla stessa furono a più riprese richiesti chiarimenti da parte dell'Amministrazione procedente che però non vennero tempestivamente forniti; c) essa stessa ebbe a fornire all'Amministrazione dati inesatti ed addirittura sfavorevoli per la propria stessa posizione (es: sul numero degli impianti esistenti) - non curando quindi adeguatamente gli incumbenti istruttori e procedurali su di essa gravanti - e che (punto 2.1) spetta al proponente - che predispose il Sia - prospettare le alternative progettuali, come si evince anche dall'art. 8 comma 2 lett e della citata legge regionale della Puglia che disciplina il contenuto del Sia ("l'esposizione dei motivi della scelta compiuta illustrando soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l'opera o l'intervento;") - soluzioni alternative evidentemente non adeguatamente proposte, visto l'esito negativo del sub-procedimento di valutazione di impatto ambientale.

2. "... trattandosi di convenzione stipulata precedentemente all'adozione del decreto ministeriale 10 settembre 2010, non può farsi questione di nullità della convenzione del 19 dicembre 2007, modificata con successivo atto del 18 dicembre 2009, come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 marzo 2021, n. 46, laddove si afferma che gli accordi, oggetto dell'obbligo di revisione pro futuro sulla base delle Linee guida del 2010, rimangono inalterati per il periodo precedente "mantenendo piena efficacia" e, per l'effetto, "i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali ... restano acquisiti nei bilanci degli enti locali". Si tratta di una norma sostanzialmente confermativa del fatto che le prescrizioni delle Linee guida del 2010, che orientano la revisione degli accordi per il futuro, mentre per il passato non condizionano e non pregiudicano l'efficacia degli stessi, atteso che il citato decreto ministeriale non prevedeva la sua applicazione retroattiva agli accordi già stipulati, con la conferma della non applicazione retroattiva delle prescrizioni delle Linee guida del 2010, quanto a tali misure, a tutti gli accordi stipulati prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore di queste ultime ...".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rocchetta Sant'Antonio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La società Idroelettrica del Carpino 2 S.r.l. - operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili - stipulava con il comune di Rocchetta Sant'Antonio in data 19 dicembre 2007 la convenzione rep. n. 1209/2007, modificata ed integrata con atto rep. n. 1238 del 18 dicembre 2009, per la realizzazione di un parco eolico con *l'installazione di n. 31 generatori da minimo MW 2 cadauno* (cfr. l'art. 3 della convenzione), nel comune di Rocchetta Sant'Antonio, presso le località *Serre e San Martino*.

L'art. 5, punto n. 3 della suddetta convenzione del 19 dicembre 2007 prevedeva il versamento, entro trenta giorni dalla stipula, da parte della predetta Società, della somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) come anticipazione dell'*indennizzo una tantum*, precisando che, ***qualora il progetto non dovesse essere realizzato per cause non dipendenti dal titolare del progetto, le somme anticipate dovranno essere rimborsate entro 90 giorni dalla comunicazione inoltrata al Comune titolare del progetto.*** Dette somme venivano versate dalla Società al civico Ente in data 31 dicembre 2007.

La Società ricorrente espone di aver presentato sin dal 19 aprile 2007 alla regione Puglia istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica *ex art. 12* del decreto legislativo n. 387/2003 per la realizzazione del parco eolico (costituito in origine da trentuno aerogeneratori, successivamente ridotti dalla ricorrente a ventitrè) e di avere, nel ritardo dell'esame della domanda da parte della P.A., proposto ricorso innanzi a questo Tribunale, volto a far cessare l'illegittimo stato di inerzia mantenuto dalla regione Puglia; ricorso definito con sentenza di improcedibilità di questo Tribunale n. 1479/2011, con condanna alla soccombenza virtuale dell'Amministrazione, determinatasi sulla richiesta solo successivamente alla proposizione del ricorso.

Con determinazione n. 261 del 18 ottobre 2013 - premesso in particolare che con determinazione dirigenziale n. 8 del 13 gennaio 2010 il Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia assoggettava a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) il parco eolico proposto dalla suddetta

Società, costituito da trentuno aerogeneratori per una potenza complessiva di 71,3 MW, e che in data 1° aprile 2010 la società Idroelettrica depositava presso il Servizio Ecologia istanza e relativo SIA finalizzati alla procedura di V.I.A., con la riduzione del numero degli aerogeneratori da trentuno a ventitrè, per una potenza complessiva di 69 MW - l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S. della regione Puglia esprimeva, in conformità ai pareri del Comitato VIA regionale resi nelle sedute del 16 luglio 2013 e 8 ottobre 2013, giudizio negativo di compatibilità ambientale. La succitata determinazione regionale n. 261/2013 veniva impugnata dalla società Idroelettrica del Carpino 2 innanzi a questo Tribunale. Il ricorso veniva respinto con sentenza n. 1205/2015 della prima sezione di questo T.A.R., confermata dalla quarta sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 5339/2016.

Con formale istanza in data 11 marzo 2017, la Società ricorrente chiedeva al comune di Rocchetta Sant'Antonio la restituzione delle somme versate, di cui all'art. 5, punto 3) della convenzione; reiterava l'istanza in data 11 aprile 2019.

Indi, la Società proponeva ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 118 Cod. proc. amm. (R.G. n. 01420/2019), deciso con provvedimento di rigetto 3 luglio 2020 n. 172, previa acquisizione di una relazione istruttoria del Comune intimato, richiesta con decreto presidenziale 3 febbraio 2020 n. 17, con la seguente motivazione: *Ritenuto di non poter accedere alla richiesta monitoria stante la mancanza dei presupposti di legge (certezza, liquidità ed esigibilità del credito) alla luce del riscontro fornito alla richiesta istruttoria dal Comune interessato, che, in particolare, riconduce la responsabilità della mancata realizzazione dell'impianto alla ricorrente, con conseguente inapplicabilità della clausola della Convenzione da quest'ultima invocata. La questione potrà pertanto essere riproposta nell'opportuna sede cognitoria.*

1.1 - La società ricorrente chiede, quindi, *l'accertamento del diritto alla restituzione della somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), versata ai sensi dell'art. 5, punto 3), della Convenzione urbanistica rep. n. 1209/2007, stipulata in data 19 dicembre 2007, nonché la condanna del Comune intimato alla restituzione della somma medesima, con maggiorazione di interessi e danni da svalutazione; con i relativi aggiornamenti, rivalutazione monetaria, interessi, oneri ed accessori/provvиденze di legge, nonché ogni ulteriori maggiori danni, maturati e a maturarsi dalla debenza fino all'effettivo soddisfo.*

Deduce le seguenti censure, così rubricate:

1.1 violazione e falsa applicazione dell'art. 5, punto 3), della Convenzione urbanistica rep. n. 1209/2007, stipulata in data 19 dicembre 2007 - violazione dei principi generali regolanti l'esecuzione delle convenzioni urbanistiche - eccesso di potere - ingiustizia manifesta - sviamento - carenza assoluta di istruttoria.

1.2 - Si è costituito in giudizio il comune di Rocchetta Sant'Antonio, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.

1.3 - All'udienza pubblica del 10 maggio 2023, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

3. - La Società ricorrente evidenzia che *Nessun provvedimento formale ed espresso di rigetto sulla domanda di restituzione della somma qui vantata è stato mai adottato dal Comune intimato* e deduce che *La sola motivazione che si assume a presupposto per la mancata restituzione delle somme, si rinviene nella relazione 18 febbraio 2020, a firma del Responsabile del 2° Settore tecnico, acquisita agli atti del procedimento cautelare (ricorso n. 1420/2019 r.g.), secondo cui "ravvisandosi esclusivamente in capo alla Società ricorrente ogni responsabilità della circostanza da cui è scaturita la mancata messa in esercizio del Parco eolico"*.

Sostiene che *Tale affermazione non tiene affatto in debito conto che il rigetto dell'autorizzazione è fondato essenzialmente sulla constatazione della "... diffusa presenza di pregressi impianti eolici nella stessa zona in cui si sarebbe voluto realizzare l'intervento in esame, con connesso insostenibile consumo di suolo agricolo e di deterioramento della configurazione fisica dello stato dei luoghi nei suoi tratti paesaggistici d'insieme". Diniego che richiama la deliberazione di G.R. n. 2122/2012, norma regolamentare sopravvenuta rispetto al momento della presentazione dell'istanza del 2007.*

Deduce di aver attivato ogni procedura volta al rilascio del provvedimento espresso, ivi incluse le iniziative giurisdizionali (giudizio sul silenzio inadempimento dell'Amministrazione regionale), e di avere anche modificato in senso riduttivo il progetto originario (da trentuno a ventitrè aerogeneratori). Lamenta, essenzialmente, che la definitiva decisione negativa della regione Puglia sarebbe stata assunta *in esecuzione della sopravvenuta D.G.R. n. 2122/2012, norma regolamentare sopravvenuta rispetto al momento della presentazione dell'istanza del 2007. Con la richiamata deliberazione n. 2122/2012, l'Ente regionale aveva dettato gli "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale"*, che ha stabilito - nelle more dello svolgimento del procedimento di autorizzazione unica e in specie del *sub*-procedimento di V.I.A. - margini più stringenti per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici (*giudizio di compatibilità ambientale con la verifica dei potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile già in essere o prevista, con particolare riferimento ad eolico e fotovoltaico al suolo; ciò con una valutazione che andava svolta, diversamente dal passato, con l'esame delle più estese aree geografiche interessate dalle proposte progettuali*).

Assume che non potrebbe quindi sostenersi che il progetto non è stato approvato per cause dipendenti dalla ricorrente.

Sostiene che il comune sarebbe tenuto a restituire le somme ricevute (art. 2033 Codice civile) in tesi *altrimenti indebitamente trattenute, oltre che costitutive di arricchimento senza causa.*

4. - Le censure sono infondate.

Invero, come condivisibilmente opposto dalla difesa comunale, le negative determinazioni del Comitato V.I.A. nella seduta del 16 luglio 2013 sono state adottate condividendo le criticità messe in luce dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia con parere 20 dicembre 2012 prot. n. 12614 e dal Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica con nota/parere prot. n. 6962 del 16 luglio 2013.

In particolare, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ha rilevato la presenza di *diversi elementi architettonici, archeologici e naturalistici tutelati dalle norme vigenti*, fra cui - *i centri storici di Rocchetta Sant'Antonio, Candela (FG) e Lacedonia (AV) (cfr. tav. 13 Carta delle intervisibilità); - i ruderi del Convento di Sant'Antonio tutelati con D.M del 22/07/1985; - ... percorsi tratturali tutelati ai sensi del D.M. 22/12/1983: - tratturo Pescasseroli - Candela; - tratturello Candela - Montegentile; - tratturello Cervaro - Candela - Sant'Agata; - il fiume Ofanto individuato dal PUTT/P come Ambiti Estesi di valore B; - i torrenti Calaggio, Canneto e San Gennaro con i relativi bacini idrografici, individuati dal PUTT/P come Ambiti Estesi di valore C; - il Sito di Importanza Comunitaria Valle dell'Ofanto - Lago Capaciotti.*

Inoltre, l'Autorità preposta alla tutela paesaggistica e culturale ha rilevato come *l'impianto si andrà a localizzare in un'area per la maggior parte occupata da seminativi, caratterizzata dalle prime propaggini dell'Appennino dauno, al confine con la regione Campania, contribuendo a determinare un cambiamento morfologico dei luoghi inaccettabile*, precisando che *non può infatti condividersi in alcun modo quanto riportato nella Relazione di Impatto Ambientale che "si tratta quindi "solamente" di accettare, in alcune zone territoriali [...] una nuova e moderna visuale panoramica. D'altronde, dalle immagine seguenti, si evince che gli aerogeneratori si inseriscono in un contesto rurale, privo di emergenze naturalistiche o panoramiche di pregio [...]"*, in quanto con la realizzazione dell'impianto si altererebbe il paesaggio appenninico della Puglia, assolutamente da conservare proprio nella sua semplicità e ruralità, che al contrario si tende a sminuire, dimenticando che ad esso sono legati anche valori sociali e culturali di modelli di vita".

Il Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della regione Puglia con la nota prot. n. 6962 del 16 luglio 2013, dopo aver analizzato l'intervento e le aree di riferimento con le relative prescrizioni del P.U.T.T./P. e delle relative N.T.A., aveva espresso negative determinazioni, così argomentando: *"Valutando l'impianto nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e attraverso l'interferenza dei vincoli esistenti con le singole parti dello stesso, questo Servizio ritiene di dover esprimere parere non favorevole per gli*

aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P alla realizzazione dell'impianto eolico proposto in quanto in contrasto con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.08, 3.09 e 3.13 delle NTA del PUTT/P, nonché con gli indirizzi di tutela dell'ATE "C" di cui all'art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P che prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica", e con gli indirizzi di tutela dell'ATE "D" di cui all'art. 2.02 punto 1.4 delle NTA del PUTT/P che prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche".

Il Servizio Assetto del Territorio rendeva quindi parere negativo, come segue: *questo Servizio ritiene di non poter esprimere parere favorevole, in quanto la trasformazione dell'assetto attuale proposta si pone in contrasto con gli indirizzi di tutela e le prescrizioni di base di cui alle NTA del PUTT/P e non appare compatibile con la qualificazione paesaggistica del sito.*

Come condivisibilmente opposto dalla difesa del civico Ente, il P.U.T.T./P. e le relative N.T.A. erano in vigore ben prima della presentazione da parte della Società - il 19 aprile 2007 - dell'istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 e della stipula con il comune di Rocchetta Sant'Antonio della convenzione del 19 dicembre 2007 rep. n. 1209; infatti, il P.U.T.T./P. è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale pugliese 15 dicembre 2000, n. 1748 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 6 in data 11 gennaio 2001).

Inoltre, come risulta dalla motivazione della determinazione regionale n. 261/2013, successivamente all'espressione del parere negativo da parte del Comitato V.I.A. nella seduta del 16 luglio 2013, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. - V.A.S. della regione Puglia con nota prot. n. 7523 del 26 luglio 2013 inviava alla Società proponente preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge n. 241/1990. In detta sede procedimentale, la Società proponente, a fronte delle criticità prospettate, avrebbe potuto prospettare, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale pugliese 12 aprile 2001 n. 11, possibili alternative progettuali, invece non formulate (si veda sul punto la sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5339/2016).

Il Comitato Regionale V.I.A., nella successiva seduta in data 8 giugno 2013, confermava il proprio precedente parere negativo, in particolare così motivando:

Nel merito, si rileva che poco o nulla è stato indagato sul quadro vincolistico delle aree boscate (art. 142, c. 1, lett. g del D. Lgs. 42/04), degli attraversamenti su fiumi e corsi d'acqua pubblici (art. 142, c. 1, lett. c) e dei tratturi (art. 142, c. 1, lett. m) sui quali il Comitato esprimeva forti riserve visto il parere non favorevole del Servizio Assetto del Territorio (nota prot. 6733/2013). I contenuti della relazione sono insufficienti a valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento: sono assenti quasi tutti gli elementi utili e necessari (cfr. DPCM 12 dicembre 2005- Individuazione della

documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), ad accertare la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni e le indicazioni del Piano”:

- sono evidenti i contrasti con le prescrizioni di base del PUTT /P in relazione alle aree protette (punto 3.13.4 NTA) ovvero le zone faunistiche definite dalla LR n. 10/84: si ricorda infatti che tutte le torri ubicati in località Serre sono soggetti al gravame di “usi civici” con contemporanea presenza di “zona a gestione sociale” denominata “La Rocca”; tutte le torri in località San Martino insistono nella medesima “zona a gestione sociale”, in particolare gli aerogeneratori M2, M5 e M6 sono localizzati nell'area di pertinenza dell'Oasi di protezione “Monte Calvario”;

- l'impatto paesaggistico è stato indagato (e integrato) soprattutto sul piano della visibilità e dell'intervisibilità: le analisi a corredo delle controdeduzioni, supportate da simulazioni fotografiche, ridimensionano fortemente l'impatto visivo dovuto all'inserimento delle torri che viceversa deve considerarsi di notevole entità soprattutto in considerazione dei numerosi impianti eolici presenti (e proposti). Difatti, la scelta localizzativa di ubicare la gran parte degli aerogeneratori in settori di paesaggio già occupati da altri impianti comporta sicuramente effetti negativi rivenienti dalla compromissione dello scenario visivo, tale per cui dal punto di vista degli impatti cumulativi e sinergici, la proposta risulta incompatibile con il contesto paesaggistico;

- distanza di sicurezza: nella nota inviata dalla società proponente (cfr. doc. 3), si rilevano le effettive distanze delle torri dai fabbricati abitati e/o utilizzati, e si afferma nel contempo che il rischio per la pubblica e privata incolumità è superato dal fatto che la proprietà dei fabbricati coincide con il concessionario dei terreni che consente l'installazione degli aerogeneratori anche in prossimità della propria abitazione/azienda agricola. Tale controdeduzione risulta del tutto infondata dato che il rischio non viene eliminato e/o mitigato con tali presupposti;

- sugli aspetti idro-geomorfologici manca il parere dell'Autorità di Bacino poiché tutto l'impianto ricade in aree perimetrare dal Piano di Assetto Idrogeologico come a pericolosità geomorfologica media e moderata (PG2), oltre che le torri 54 e M16 che ricadono in area a pericolosità geomorfologica elevata (PG1). Nella documentazione inviata in seguito al preavviso di diniego (cfr. doc. 3), si riferisce solo che il proponente ha commissionato gli studi di compatibilità geologica e geotecnica, completa di indagini geognostiche e geotecniche, lo studio di stabilità dei versanti, nonché lo studio di compatibilità idrologica e idraulica, al fine di ottemperare anche alla richiesta di integrazione documentale dell'AdB. A tutt'oggi, l'Autorità è ancora in attesa che la società integri la documentazione progettuale (richiesta AdB prot. N. 11876 del 08/10/2012), ai fini dell'emissione del parere di compatibilità al PAI”;

- *Sugli altri aspetti di criticità emersi nella valutazione del Comitato non vi è alcuna controdeduzione nel merito, anche perché il proponente ha considerato erroneamente le valutazioni negative indicate come “aspetti” da approfondire e/o integrare con altro materiale documentale piuttosto che indicare opportune misure di mitigazione degli impatti.*

In definitiva, le prospettazioni della Società ricorrente sono smentite *per tabulas* dallo stesso contenuto del plurimotivato diniego regionale, laddove si evidenzia non solo il contrasto con le sopravvenute direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 2122/2012, ma anche le plurime illustrate criticità, con rilievi non inficiati da vizi (parere negativo 20 dicembre 2012 prot. n. 12614 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, parere negativo prot. n. 6962 del 16 luglio 2013 del Servizio Assetto del Territorio e Comitato V.I.A. in data 8 ottobre 2013): sicchè, quand’anche non fosse sopravvenuta la ridetta deliberazione giuntale n. 2122/2012, ugualmente - allo stato degli atti come presentati dalla Società ricorrente - si sarebbe pervenuti alle contestate negative determinazioni.

Ne consegue in maniera ineludibile l’applicabilità della clausola convenzionale (art. 5, punto 3, cit. secondo cui, *qualora il progetto non dovesse essere realizzato per cause non dipendenti dal titolare del progetto, le somme anticipate dovranno essere rimborsate entro 90 giorni dalla comunicazione inoltrata al Comune titolare del progetto*), che legittima la restituzione della somma solo a seguito di comportamento incolpevole dell’anticipatario, non ravvisabile - per quanto innanzi esposto - nella particolare fattispecie concreta in esame.

D’altro canto, la succitata sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5339/2016 rileva (punto 4.2) che *la valutazione di impatto cumulativa non è stata l’unica ragione preclusiva legittimamente ravvisata dall’amministrazione, che a) l’appellante società presentò un progetto originario che poi essa stessa emendò; b) alla stessa furono a più riprese richiesti chiarimenti da parte dell’Amministrazione procedente che però non vennero tempestivamente forniti; c) essa stessa ebbe a fornire all’Amministrazione dati inesatti ed addirittura sfavorevoli per la propria stessa posizione (es: sul numero degli impianti esistenti) - non curando quindi adeguatamente gli incombeni istruttori e procedurali su di essa gravanti - e che (punto 2.1) spetta al proponente - che predispone il Sia - prospettare le alternative progettuali, come si evince anche dall’art. 8 comma 2 lett e della citata legge regionale della Puglia che disciplina il contenuto del Sia (“l’esposizione dei motivi della scelta compiuta illustrando soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l’opera o l’intervento;”)* - soluzioni alternative evidentemente non adeguatamente proposte, visto l’esito negativo del *sub*-procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Peraltro, la stessa richiamata sentenza di questo Tribunale n. 1479/2011, nel disporre l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del succitato giudizio sul silenzio, testualmente rileva che *la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo in data 8.7.2011 (e quindi in un momento successivo rispetto al deposito del ricorso avvenuto in data 17.6.2011) ha comunicato telematicamente alla odierna ricorrente l'improcedibilità dell'istanza, assegnando un termine di trenta giorni dalla ricezione per completare la documentazione, decorso il quale l'istanza si sarebbe intesa come automaticamente decaduta, senza necessità di ulteriore comunicazione.*

5. - Per completezza espositiva, si precisa che, trattandosi di convenzione stipulata precedentemente all'adozione del decreto ministeriale 10 settembre 2010, non può farsi questione di nullità della convenzione del 19 dicembre 2007, modificata con successivo atto del 18 dicembre 2009, come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 marzo 2021, n. 46, laddove si afferma che *gli accordi, oggetto dell'obbligo di revisione pro futuro sulla base delle Linee guida del 2010, rimangono inalterati per il periodo precedente "mantenendo piena efficacia" e, per l'effetto, "i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali ... restano acquisiti nei bilanci degli enti locali". Si tratta di una norma sostanzialmente confermativa del fatto che le prescrizioni delle Linee guida del 2010, che orientano la revisione degli accordi per il futuro, mentre per il passato non condizionano e non pregiudicano l'efficacia degli stessi, atteso che il citato decreto ministeriale non prevedeva la sua applicazione retroattiva agli accordi già stipulati, con la conferma della non applicazione retroattiva delle prescrizioni delle Linee guida del 2010, quanto a tali misure, a tutti gli accordi stipulati prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore di queste ultime.*

6. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto.

7. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge il ricorso, di cui in epigrafe.

Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del comune di Rocchetta Sant'Antonio, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore